



Tribunale di Lodi - Sezione civile –

Il Giudice

VISTI gli atti del fascicolo 1/ [REDACTED] relativo a



VISTA la proposta di accordo ex artt. 7 ss L. n. 3/2012 depositata in data [REDACTED] da parte ricorrente con l'ausilio dell'OCC dott.ssa [REDACTED];

RICHIAMATO, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6, co. 2, lett. A), 7, 8, 10, 12bis e 14ter L. 3/2012, il decreto di fissazione di udienza ex art. 10, co. 3 L. n. 3/12 depositato il 15.2.2023;

RILEVATO che la proposta rassegnata prevede il pagamento delle proprie obbligazioni in 7 anni con rate mensili da euro 450,00 per 13 mesi all'anno (12 mensilità + 13[^] mensilità) per un ammontare complessivo di euro 40.950,00 a pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati e con pagamento del 17,15% dei creditori chirografari per natura;

CONSIDERATO che nessun creditore ha avanzato osservazioni e nessuno si è espresso in merito alla proposta di accordo;

RILEVATO che, pertanto, ai sensi dell'ex art. 11, comma 1, ultimo periodo, della L. n. 3/2012 "in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata" l'accordo, così come prospettato, è stato raggiunto secondo una percentuale favorevole del 100%;

RILEVATO che l'OCC ha attestato che non sono pervenute contestazioni, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo;

CONSIDERATO che non risulta il compimento di atti di frode;

CONSIDERATO che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto rassegnato;

CONSIDERATO che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

P.Q.M.

- 1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da [REDACTED]
- 2) dispone che l'OCC nominato, dott.ssa [REDACTED] risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;
- 3) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Lodi, a cura e spese della ricorrente;
- 4) dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- 5) nulla dispone sulle spese del procedimento;
- 6) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonché all'OCC.

Si comunichi.

Lodi, [REDACTED]

Il Giudice
Dott. [REDACTED]